

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI PER LA DIFFUSIONE DELLE NOTE NEGATIVE DEL DIPENDENTE

Cassazione Civile - Ordinanza n. 19328 del 17/9/2020

Condannato l'ente che diffonde note professionali negative di un dipendente - La PA è chiamata a rispondere dei danni morali. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19328, del 17 settembre 2020, ha ribadito che un ente pubblico (nel caso in esame si trattava dell'INPS), deve pagare i danni morali per la diffusione delle note professionali negative di una dipendente.

Una dipendente impugnava dinanzi al Tribunale il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'ottobre 2012, con cui era stato respinto il reclamo da ella proposto per lamentare l'illecito trattamento di propri dati personali e sensibili commesso ai suoi danni dalla dirigente della sede INPDAP ove lavorava.

Secondo la ricorrente, la predetta dirigente aveva trattato i suoi dati personali riservati in modo illecito, disponendo che la comunicazione degli addebiti professionali mossi nei suoi confronti avvenisse brevi manu e a vista, a mezzo di addetto alla segreteria non preposto al trattamento di dati personali, senza alcuna precauzione o cautela. Inoltre la ricorrente lamentava che anche altri soggetti, sempre a causa della condotta della dirigente, erano venuti a conoscenza di suoi dati personali e sensibili e di pesanti addebiti relativi alla sua professionalità.

All'esito dell'istruttoria il Tribunale annullava il provvedimento del Garante e accoglieva la domanda risarcitoria, condannando l'INPS a pagare alla ricorrente la somma di € 10.000.

Avverso la predetta sentenza l'Ente proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che, per potersi apprezzare una lesione ingiustificabile in tema di dati personali, suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, non è sufficiente la mera violazione ma occorre una violazione sensibilmente offensiva, in difetto di dimostrazione di un pregiudizio significativo sofferto in conseguenza e che nella fattispecie mancava in concreto la prova della gravità della lesione e della serietà del danno.

L'orientamento giurisprudenziale più recente, condiviso anche dal Tribunale e conforme agli indirizzi della Cassazione, riconduce l'illecito trattamento di dati personali ad un'ipotesi di responsabilità oggettiva, anche alla luce dell'esplicito rinvio compiuto dalla legge all'art. 2050 cc.

Pertanto, il danneggiato che lamenta la lesione dell'interesse non patrimoniale può limitarsi a dimostrare l'esistenza del danno e del nesso di causalità rispetto al trattamento illecito, mentre spetta al danneggiante titolare del trattamento, eventualmente in solido col responsabile, dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno. Questo schema è parzialmente confermato anche nel nuovo GDPR (articolo 82.3 GDPR) che, sulla base del principio di responsabilizzazione (accountability) adossa al titolare del trattamento dei dati, eventualmente in solido con il responsabile il rischio tipico di impresa.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione in tema di onere della prova, il pregiudizio non patrimoniale non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da parte dell'attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana. La posizione attorea è tuttavia agevolata dal regime più favorevole dell'onere della prova, descritto all'art. 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonché dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità.

Il relativo accertamento di fatto è tuttavia rimesso al giudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale.

Il titolare del trattamento, per non incorrere in responsabilità deve dimostrare che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e non può limitarsi alla prova negativa di non aver violato le norme (e quindi di essersi conformato ai precetti), ma occorre la prova positiva di aver valutato autonomamente il rischio di impresa, purché tipico, cioè prevedibile, e attuato le misure organizzative e di sicurezza tali da eliminare o ridurre il rischio connesso alla sua attività.

La Cassazione osserva che la pronuncia impugnata non si è sottratta alla corretta applicazione dei principi illustrati, richiedendo l'allegazione e la prova da parte della danneggiata del danno-conseguenza e ribadendo che il danno risarcibile non si identificava con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le sue conseguenze causali.

Ciò ha condotto il Tribunale ad escludere un danno biologico per lesione dell'integrità psico-fisica, **ma a ravvisare un danno non patrimoniale da sofferenza morale**, pure dedotto da parte attrice e ritenuto dimostrato sulla base di un ragionamento presuntivo fondato su regole di esperienza.

Altalex del 20 ottobre 2020